

STATUTO UNIVERSITA' di PISA

adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011

Indice degli articoli

TITOLO I - Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini
Articolo 2 - Valori fondamentali
Articolo 3 - Attività istituzionali
Articolo 4 - Attività di ricerca
Articolo 5 - Attività didattiche e formative
Articolo 6 - Attività medico-assistenziali
Articolo 7 - Diritto all'informazione
Articolo 8 - Personale
Articolo 9 - Patrimonio dell'Università
Articolo 10 - Regolamenti

TITOLO II – Organi di Ateneo

Articolo 11 - Organi di ateneo
Articolo 12 - Il rettore
Articolo 13 - Il senato accademico
Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione
Articolo 15 - Il nucleo di valutazione
Articolo 16 - Il collegio dei revisori dei conti
Articolo 17 - Il direttore generale
Articolo 18 - Il consiglio studenti
Articolo 19 - Il comitato unico di garanzia
Articolo 20 - Il collegio di disciplina
Articolo 21 - Le commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22 - Il dipartimento
Articolo 23 - Organi del dipartimento
Articolo 24 - Il direttore del dipartimento
Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento
Articolo 26 - La giunta del dipartimento
Articolo 27 - La commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento
Articolo 28 - La scuola interdipartimentale
Articolo 29 - Il presidente della scuola

Articolo 30 - Il consiglio della scuola

Articolo 31 - La commissione paritetica docenti-studenti della scuola

Articolo 32 - I corsi di studio

Articolo 33 - Il presidente del corso di studio

Articolo 34 - Il consiglio del corso di studio

Articolo 35 - Il consiglio del corso di studio aggregato

Articolo 36 - La commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio

Articolo 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

Articolo 38 - il sistema bibliotecario e il sistema museale di ateneo

Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi

TITOLO IV - Codice etico e procedimento disciplinare

Articolo 40 - Il codice etico

Articolo 41 - Il procedimento disciplinare

TITOLO V - Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare

Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale

Articolo 43 - Regolamento generale di ateneo

Articolo 44 - Regolamento didattico di ateneo

Articolo 45 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Articolo 46 - Altri regolamenti

Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

TITOLO VI - Norme comuni

Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico

Articolo 49 - Designazioni elettive

Articolo 50 - Incompatibilità

Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Articolo 52 - Verbalizzazione

Articolo 53 - Modifiche di statuto

TITOLO VII - Disposizioni transitorie

Articolo 54 - Entrata in vigore dello statuto

Articolo 55 - Attivazione e disattivazione dei dipartimenti

Articolo 56 - Scadenze temporali e cessazione organi

Articolo 57 - Regolamenti

TITOLO I – Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese.
2. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove la diffusione dei saperi, della cultura e il trasferimento tecnologico.
4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente statuto.
6. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata. Ai medesimi fini l'Università partecipa al Comitato Regionale di Coordinamento della Toscana.

Articolo 2 - Valori fondamentali

1. L'Università recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale.
3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico.
4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionali, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Riconosce il diritto degli studenti e del personale a riunirsi in assemblea.
5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi.
6. Si adopera nei confronti delle persone disabili a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
7. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
8. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
9. Imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche, della programmazione, della valutazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali primarie dell'Università la ricerca e la formazione, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come punto di riferimento ed obiettivo primario l'interesse dell'istituzione e della comunità universitaria nel suo insieme.

2. Sono altresì attività istituzionali quelle volte all'avviamento alla ricerca, alla diffusione della cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnico-scientifici e alla tutela della salute.
3. L'Università assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento, assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto di un'equa ripartizione delle risorse stesse.
4. Condivide i valori, i principi e le misure attuative della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.
5. Adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie politiche al principio dell'equilibrio economico-finanziario al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'Ateneo.
6. Cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Articolo 4 - Attività di ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca liberamente proposta da singoli studiosi o da gruppi organizzati. Ne promuove lo sviluppo attraverso l'utilizzo di contributi pubblici e privati e fondi propri.
2. Recepisce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
3. Si dota di strutture di supporto alle attività di ricerca assicurando risorse finanziarie, logistiche e di personale.
4. Stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati. Favorisce la divulgazione dei risultati nel rispetto delle clausole di riservatezza stabilite con il committente.
5. Valuta le ricerche unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica, utilizzando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali ed internazionali.
6. La partecipazione del personale alle ricerche di cui al comma 4 è disciplinata da apposite norme regolamentari. Tali norme prevedono altresì le quote-parti dei corrispettivi da destinare all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al comma 1 del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine si avvale di pareri di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

Articolo 5 - Attività didattiche e formative

1. L'Università, sulla base delle risorse disponibili e di un adeguato e sostenibile programma di sviluppo, determina ed aggiorna periodicamente l'offerta didattica e stabilisce gli ordinamenti dei relativi corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Organizza, coordina e sostiene le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli.
3. Sottopone a costante valutazione l'efficacia dei processi formativi e l'adeguatezza culturale e professionale dei *curricula* didattici.
4. Sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
5. Promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione ed opportunità di conseguimento di titoli congiunti.
6. Dedicare particolare attenzione alle attività di orientamento in entrata e in uscita, anche in concorso con enti pubblici e privati, e assicura le attività di tutorato.

7. Istituisce, anche in collaborazione con enti esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali.
8. Assicura spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria.
9. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
10. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
 - a. dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati secondo la normativa vigente, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici;
 - b. dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, per i quali viene rilasciato rispettivamente il titolo di dottore di ricerca e il diploma di specializzazione.
11. I corsi e le scuole suddette possono essere attivati anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
12. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 6 - Attività medico-assistenziali

1. L'Università è garante delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica.
2. Instaura e tiene con la Regione Toscana i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del servizio sanitario nazionale; delibera in merito salvaguardando la libertà di ricerca e di didattica ed il rispetto dello stato giuridico del personale.

Articolo 7 - Diritto all'informazione

1. L'Università garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, ed in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento.
2. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Le modalità riguardanti la loro pubblicazione sono disciplinate dall'articolo 52.
3. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

Articolo 8 - Personale

1. L'Università privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente in apposito regolamento di ateneo.
2. Si dota di strumenti intesi a prevenire e a rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori.
3. Tutela la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e la funzionalità delle strutture e degli ambienti di lavoro e impegnandosi a rimuovere ogni forma di violenza morale o psicologica.
4. Elabora ed attua programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
5. Favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse.

Articolo 9 - Patrimonio dell'Università

1. L'Università si avvale per le proprie attività del patrimonio immobiliare a sua disposizione, operando un'efficace gestione del medesimo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ne cura il mantenimento, prestando attenzione agli edifici di interesse storico e artistico, e ne dispone un adeguato utilizzo.
2. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio documentale e librario, storico-scientifico e storico-artistico e agli altri beni mobili di sua proprietà o a sua disposizione sia direttamente sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
3. Valorizza e tutela la proprietà e il patrimonio intellettuale, curandone una efficace gestione.

Articolo 10 - Regolamenti

1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento regolamentare, come disciplinato dal Titolo V.

TITOLO II – Organi di Ateneo

Articolo 11 - Organi di Ateneo

1. Sono organi necessari al governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale.
2. Sono altresì istituiti i seguenti organi: il consiglio degli studenti, il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e il collegio di disciplina.

Articolo 12 - Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare il rettore:
 - a. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
 - c. garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - e. emana, con proprio decreto, lo statuto e i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'articolo 46;
 - f. propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
 - g. propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
 - h. propone al consiglio di amministrazione i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
 - i. ai sensi degli articoli 40 e 41 esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori e formula al senato accademico proposte in ordine alle violazioni del codice etico dell'Università;
 - j. presenta, di norma all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato

dell'Università;

- k. designa i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società sia pubblici sia privati; designa, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'Università nelle aziende, nelle società o in altri enti controllati dall'Università con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica; adotta, in materia di stato giuridico dei docenti, gli atti che gli sono demandati dalla legge e dalla normativa di ateneo;

- l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 7. Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile.

4. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:

- a. ai professori in ruolo;
- b. ai ricercatori a tempo indeterminato;
- c. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- d. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- e. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori e esperti linguistici;
- f. ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di dipartimento.

5. Il voto degli elettori di cui alla lettera c., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi.

6. Il voto degli elettori di cui alla lettera e., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni sette voti espressi, ad eccezione dei rappresentanti in senato accademico che hanno voto pieno.

7. La presentazione della candidatura a rettore avviene in un'apposita riunione del corpo elettorale che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta elettori e fino ad un massimo di ottanta. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alle lettere c. ed e. del comma 4, vengono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata.

9. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità di seguito indicate. Il calendario delle votazioni è fissato prima della riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nei casi di votazioni valide come definiti ai commi 10 e 11, con la conclusione dell'iter elettorale entro sessanta giorni dalla data della predetta riunione.

10. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.

11. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente

votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le modalità di cui ai successivi commi 12 e 13. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al comma 7 e si procede a una nuova votazione ai sensi del precedente comma 10.

12. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13. A parità di voti tra due candidati partecipa al ballottaggio, o è dichiarato eletto, il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

14. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.

15. Il rettore è nominato con decreto del ministro. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura di cui al comma 7, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

16. Con apposito regolamento, approvato dal senato accademico, sono definite le procedure per le elezioni del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al comma 4.

17. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori ordinari a tempo pieno nell'ambito dell'Università, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

18. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può nominare con proprio decreto dei prorettori, scelti nell'ambito dell'Università tra docenti a tempo pieno. In tale decreto devono essere definiti i compiti e i settori di competenza. I prorettori rispondono direttamente al rettore, che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.

19. I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte, senza diritto di voto, delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

20. Il rettore ed il prorettore vicario, qualora ne facciano richiesta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica. I prorettori possono chiedere al senato accademico l'autorizzazione a ridurre l'impegno didattico, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico.

Articolo 13 - Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi.

2. Approva il regolamento generale di Ateneo.

3. Approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:

- a. tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture;
- b. le modifiche di statuto, deliberate a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- c. il codice etico;
- d. i criteri generali necessari all'individuazione degli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio, sentito il nucleo di valutazione;
- e. la modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento;

- f. l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti.
- 4. Formula proposte o esprime parere obbligatorio:
 - a. in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, secondo quanto specificato dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo;
 - b. in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla istituzione, attivazione, soppressione o disattivazione di corsi o sedi;
- 5. Esprime parere obbligatorio:
 - a. sul documento di programmazione triennale;
 - b. sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. sugli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - d. sulle convenzioni e i contratti, anche attinenti la costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - e. sull'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
- 6. Definisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
- 7. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; in particolare sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento di riferimento del corso.
- 8. Definisce in un apposito regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 41, il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori e le modalità di funzionamento del collegio di disciplina.
- 9. Su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nelle competenze del collegio di disciplina.
- 10. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
- 11. Il senato accademico, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La mozione di sfiducia non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia, avviato dal decano dei professori ordinari dell'ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico, è disciplinato in apposito regolamento. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore.
- 12. Il senato accademico è composto da venticinque membri:
 - a. il rettore, che lo presiede;
 - b. diciotto docenti, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei settori culturali di cui al comma 21. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
 - c. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - d. quattro rappresentanti degli studenti.
- 13. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano senza diritto di voto alle sedute del senato accademico.
- 14. Il mandato dei membri eletti in senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato degli studenti dura due anni accademici ed è rinnovabile

per una sola volta; il mandato dei ricercatori a tempo determinato dura due anni accademici, è rinnovabile per una sola volta e cessa comunque alla scadenza del loro contratto.

15. I diciotto docenti sono eletti, tre per ciascun settore culturale, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale. L'espressione del voto si svolge, per ciascun settore culturale, attraverso due schede distinte: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.

16. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto con contratto non inferiore a due anni.

17. L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

18. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università.

19. I rappresentanti dei settori culturali, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.

20. Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite le procedure elettorali delle varie componenti rappresentative.

21. La definizione dei settori culturali e l'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

- a. approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dal presente statuto;
- b. su proposta del rettore ed acquisito il parere del senato accademico, approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
- c. trasmette al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- d. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole;
- e. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi;
- f. approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
- g. approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo;
- h. formula al senato accademico il parere sui regolamenti di competenza dello stesso nonché sul codice etico;
- i. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, che esercita ai sensi dell'articolo 41 e del relativo regolamento di attuazione;

- l. approva la programmazione del personale e definisce il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per tutte le strutture dell'Ateneo;
 - m. conferisce l'incarico di direttore generale;
 - n. delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche e finanziarie da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture centrali e periferiche;
 - o. approva, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - p. stabilisce, sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
 - q. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione valendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione;
 - r. approva le convenzioni e i contratti, anche attinenti alla costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - s. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permuta di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi in conformità alle procedure stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - t. determina, previo parere del senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
- a. il rettore, che lo presiede;
 - b. cinque componenti interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
 - c. due componenti esterni all'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
 - d. due rappresentanti degli studenti.
5. I componenti esterni non devono aver appartenuto ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico-amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno.
6. La presentazione delle candidature dei componenti esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai componenti interni è disciplinata con apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.
7. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei componenti interni tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All'interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.
8. Il senato accademico provvede a formulare un preventivo giudizio di ammissibilità delle candidature dei componenti esterni tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza

richiesti e, successivamente, definisce una rosa di almeno quattro candidati. All'interno della predetta rosa il rettore designa i componenti.

9. Il giudizio preventivo di ammissibilità di cui ai due commi precedenti deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne. Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.

10. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

11. Il prorettore vicario e il direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

In particolare il nucleo svolge:

- a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi degli articoli 27 e 31;
- b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
- c) le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
- d) le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore, al quale riferisce trimestralmente.

3. Il nucleo è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa e i cui curricula sono resi pubblici nel sito dell'Università, e uno eletto dagli studenti, secondo modalità previste in un apposito regolamento.

4. I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato termina comunque con la scadenza del mandato del rettore in carica al momento della nomina, ad esclusione del mandato del rappresentante degli studenti.

Articolo 16 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del collegio:

- a. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

- b. svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio;
 - c. svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:
- a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b. un membro effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
 - c. un membro effettivo e uno supplente, scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso.
- Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Articolo 17 - Il direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il direttore generale, in particolare:
- a. sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa;
 - b. cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
 - c. propone agli organi di governo il piano della *performance* e ne cura l'attuazione;
 - d. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
 - e. indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;
 - f. determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia delle strutture didattico-scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;
 - g. adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'Ateneo;
 - h. stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente statuto o nei regolamenti di Ateneo;
 - i. promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere;
 - m. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
 - n. esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.

5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore o di quattro membri del consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.
7. Il direttore generale, d'intesa con il rettore, designa un vicedirettore tra i dirigenti di ruolo dell'ateneo, con il compito di collaborare con il direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il vice direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale.

Articolo - 18 Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Pisa, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze. Ha inoltre compiti di promozione della partecipazione studentesca.
2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
 - a. agli ordinamenti didattici;
 - b. ai regolamenti delle attività didattiche di cui agli articoli 25 e 34;
 - c. all'attuazione del diritto allo studio;
 - d. all'efficienza dei servizi;
 - e. alle attività di orientamento e tutorato;
 - f. alla regolamentazione per l'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti;
 - g. alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari nei confronti del territorio.
3. Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
4. Il consiglio delibera in merito all'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti.
5. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 - a. il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione e disattivazione dei corsi di studio
 - b. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - c. le modifiche di statuto;
 - d. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.

6. Il consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi di ateneo concernenti le materie di cui ai commi 2, 3, e 5, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di ateneo interessato.
7. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte studenti eletti direttamente dai colleghi riferiti ai settori culturali dell'Ateneo, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto. Il numero complessivo dei componenti non deve essere superiore a quaranta.
8. L'Università fornisce i supporti logistici e di personale necessari per il funzionamento del consiglio.
9. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Articolo - 19 Il comitato unico di garanzia

1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
 - b. promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
 - c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
 - d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
 - e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
3. Il comitato è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti. Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal consiglio degli studenti.
4. Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento che deve in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 20 - Il collegio di disciplina

1. È istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.
2. Il collegio è composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di impegno a tempo pieno e da altrettanti membri supplenti, designati dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente.
3. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti.
4. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 21 - Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione

1. Per il migliore funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione possono essere costituite commissioni per l'istruzione di tematiche comuni. Un apposito regolamento disciplina la loro composizione e il loro funzionamento.

2. Per ciascuna area scientifica è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata.
3. La definizione delle aree scientifiche, la composizione e le modalità operative delle commissioni di cui al comma 2 sono disciplinate in un regolamento di Ateneo, deliberato dal senato accademico.

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22 - Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura di base su cui si articola l'ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
3. Il dipartimento:
 - promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse;
 - promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.
4. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico; la delibera di attivazione o di disattivazione comporta automaticamente la conseguente variazione dell'elenco di cui all'articolo 55 delle disposizioni transitorie.
5. La modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio del dipartimento interessato.
6. Per istituire un dipartimento sono necessari almeno cinquanta docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di ateneo di un'area CUN, fermo restando il rispetto del limite di quaranta unità previsto dalla normativa vigente per tutto il quinquennio successivo; in ogni caso, se il numero dei docenti scende al di sotto di tale limite, il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del dipartimento.
7. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento.
8. I docenti, al momento della presa di servizio, afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
9. La richiesta di un docente di afferire a un dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo.
10. Il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46 del presente statuto, ed emanato con decreto del rettore.
11. Il dipartimento ha autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

12. Il regolamento di funzionamento può prevedere l'attivazione di articolazioni interne al dipartimento e ne definisce i limiti, le condizioni e le finalità: tali articolazioni sono chiamate sezioni e sono prive di rappresentatività esterna.

13. Il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo di ciascun dipartimento è definito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale, prevista dalla legislazione vigente, o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti. Tale fabbisogno può essere aggiornato in caso di variazione dell'afferenza dei docenti.

Articolo 23 - Gli organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

- a. il direttore;
- b. il consiglio;
- c. la giunta;
- d. la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 24 - Il direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.

2. Spetta in particolare al direttore:

- a.. convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
- b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c. assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;
- d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
- e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
- f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
- g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
- h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
- i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta;
- l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento;
- m. predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- n. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.

3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.

5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.

7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.

8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso.

Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.

Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.

2. Spetta al consiglio:

- a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio di riferimento del dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d. approvare, il regolamento del dipartimento;
- e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, previo parere dei rispettivi consigli, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- g. proporre l'attivazione di master universitari;
- h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
- l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento del dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;
- m. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti

ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;

- n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
- o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
- p. provvedere alle chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
- q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Ne fanno inoltre parte:

- a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
- b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
- c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
- d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta.

6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.

Articolo 26 - La giunta del dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento.

2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del dipartimento all'articolo 25, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m.

3. La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.

5. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento del dipartimento.

Articolo 27 - La commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento

1. È compito della commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l.

2. Qualora il dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale il consiglio di dipartimento può proporre di avvalersi della propria commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola; in tal caso la commissione paritetica del dipartimento è soppressa.

3. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento ed è presieduta dal direttore del dipartimento o da un suo delegato.

4. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.

Articolo 28 - La scuola interdipartimentale

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata scuola. L'istituzione e l'attivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

2. L'afferenza di un dipartimento a scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della scuola, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

3. Il senato accademico delibera sulle eventuali proposte dei dipartimenti di delegare proprie competenze in materia di didattica a favore della scuola stessa.

4. Il recesso di un dipartimento dalla scuola è deliberato, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

5. Il numero delle scuole non può essere superiore a dodici.

6. Ciascun dipartimento può far parte di una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, possa essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di più scuole.

7. Sono organi della scuola:

- a. il consiglio;
- b. il presidente;
- c. la commissione paritetica docenti-studenti.

8. La scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46, ed è emanato con decreto del rettore.

9. L'istituzione di una scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

Articolo 29 - Il presidente della scuola

1. Il presidente rappresenta la scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio coinvolti, convoca e presiede il consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.

2. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di

mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del consiglio.

3. Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

4. Il presidente designa un vicepresidente, nominato con decreto del rettore, fra i professori a tempo pieno del consiglio della scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.

Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.

Articolo 30 - Il consiglio della scuola

1. Il consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i dipartimenti della scuola.

2. Qualora i dipartimenti coinvolti nella scuola svolgano funzioni assistenziali, il consiglio assume anche i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. Il consiglio è composto:

- a. dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della scuola;
- b. da una rappresentanza - non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti della scuola - di docenti eletti tra i componenti delle giunte dei predetti dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio che interessano i dipartimenti della scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili;
- c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti del consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla scuola. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta.

Articolo 31 - Commissione paritetica docenti-studenti della scuola

1. Presso la scuola interdipartimentale può essere costituita la commissione paritetica, previa delibera del consiglio della scuola stessa, trasmessa al senato accademico per la definitiva approvazione.

2. È compito della commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l.;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

3. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e studenti eletti dal consiglio della scuola tra i suoi componenti ed è presieduta dal presidente della scuola o da un suo delegato.

4. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e la modalità di individuazione dei componenti.

Articolo 32 - I corsi di studio

1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.
2. I corsi di studio dell'area medica afferiscono alla scuola di riferimento, se costituita.
3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza a un dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture interne o esterne all'Ateneo, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
4. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta del consiglio del dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del consiglio di amministrazione.
5. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio del dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del senato accademico.
6. Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, all'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo.
7. Sono organi del corso di studio il presidente, il consiglio e la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 33 - Il presidente del corso di studio

1. Al presidente del corso di studio spetta:
 - a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica;
 - d. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
 - e. proporre al direttore del dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il presidente del consiglio del corso di studio ovvero del consiglio dei corsi di studio aggregati, è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti al consiglio stesso.
4. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il presidente designa un vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso.

Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.
6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati con decreto del rettore.
7. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una volta.

Articolo 34 - Il consiglio del corso di studio

1. Le competenze del consiglio sono le seguenti:

- a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
- b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
- c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
- d. avanzare proposte ai dipartimenti interessati o alle scuole, se costituite, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
- e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
- f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
- h. formulare ai consigli dei dipartimenti interessati o alle scuole, se costituite, proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio;
- i. formulare al consiglio del dipartimento interessato la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
- l. proporre al consiglio del dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
- m. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
- o. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

2. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

3. Il consiglio è composto:

- dai docenti titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
- dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
- da una rappresentanza studentesca così suddivisa:
 - nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico pari a sei studenti, elevabile ad otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
 - nei corsi di laurea magistrale pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

4. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.

5. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.

6. Nel regolamento di funzionamento del consiglio può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.

7. Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza.

Articolo 35 - Il consiglio del corso di studio aggregato

1. Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso dipartimento, o scuola se costituita, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, al dipartimento di afferenza o alla scuola se costituita, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dal consiglio del dipartimento di afferenza o dalla scuola, se costituita.
2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei consigli dei corsi aggregati.
4. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.

Articolo 36 - Commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio

1. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal presidente di corso di studio o da un suo delegato.
2. È compito della commissione paritetica:
 - svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - formulare pareri sull'attivazione e sulla disattivazione del corso di studio;
 - formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti del corso di studio;
 - formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
 - formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.
3. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
4. La commissione paritetica dei consigli aggregati è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il presidente del consiglio aggregato che la presiede.

Articolo 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuola di dottorato.
2. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.
3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

Articolo 38 - Il sistema bibliotecario e il sistema museale di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura

l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell'Ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo. L'elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il sistema museale di Ateneo istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura; ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare e di ottimizzare la gestione delle risorse. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L'elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; l'Ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo e al sistema museale di Ateneo autonomia gestionale, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicino su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti.

2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti.

3. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.

4. È fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi.

5. Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca e/o di fornitura e gestione di servizi che interessino in via permanente l'intero Ateneo il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può istituire appositi centri di Ateneo; in tal caso il consiglio di amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il consiglio di amministrazione può conferire autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga disciplina si applica ai centri di cui ai commi 2 e 3 che il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo. L'elenco delle strutture di cui al presente comma è contenuto nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate ad esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.
8. Le procedure per la costituzione dei centri di cui al presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
9. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata, sentito il senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

Titolo IV – Codice etico e procedimento disciplinare

Articolo 40 - Il codice etico

1. Il codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della comunità universitaria.
2. È approvato dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.
3. Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore.
4. Il rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale di una commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal codice stesso.
5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato è pubblicato sul sito dell'Ateneo per estratto e quindi in forma anonima; il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico è pubblicato per esteso.
7. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti.

Articolo 41 - Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Per i fatti che possono essere oggetto della sanzione della censura, il rettore procede all'eventuale irrogazione udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
4. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia con riguardo al tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
5. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. Il procedimento dinanzi al collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire:
 - a) il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare;
 - b) il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati;

- c) il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia;
 - d) il diritto di accesso a tutte le fonti di prova dal parte del docente sottoposto all'azione;
 - e) l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al predetto parere. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione; tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
9. Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.
10. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'articolo 87 del regio decreto n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
11. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
12. Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'articolo 89, commi 1 e 2, del regio decreto n. 1592/1933.
13. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia e alla disciplina contenuta in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato.

Titolo V – Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare

Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.
2. Il regolamento generale di Ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal direttore generale.
3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali, ai sensi del regolamento generale di Ateneo, spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 ed in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

4. Ai sensi del regolamento generale di Ateneo i dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa; esso può inoltre essere conferito con contratto a tempo determinato, ai soggetti indicati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti previsti dalla normativa stessa. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.
6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

Articolo 43 - Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.
3. Contiene inoltre la disciplina delle materie cui il presente statuto rinvia.
4. Il regolamento è approvato dal senato accademico.

Articolo 44 - Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo definisce i titoli accademici rilasciati dall'Università e contiene gli ordinamenti dei corsi di studio istituiti dalla stessa. Contiene inoltre le norme e procedure che regolano la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento didattico è approvato dal senato accademico.

Articolo 45 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia di gestione.
2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
3. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 46 - Altri regolamenti

1. Tutti gli altri regolamenti, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti.
2. Detti regolamenti sono comunque trasmessi al senato accademico, che esercita il controllo di legittimità e di merito con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VI – Norme comuni

Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole ove istituite.
2. I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi.

Articolo 49 - Designazioni elettive

1. Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare, con arrotondamento all'intero superiore.
2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.
3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
5. Nel caso di impedimento o di assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture. Qualora l'assenza o l'impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il decano subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.
6. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Per tutti gli organi e le cariche accademiche per le quali è previsto, il regime di impegno a tempo pieno deve essere posseduto all'atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
8. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.
9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche hanno durata

triennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

10. Per il computo dei mandati ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

11. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

12. In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

13. Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Articolo 50 - Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

- a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
- b. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
- c. ricoprire incarichi dirigenziali nelle università;
- d. ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.

2. Il prorettore vicario e i prorettori non possono ricoprire altra carica accademica.

3. Le cariche di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, di coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo e di presidente del sistema museale di ateneo sono tra loro incompatibili.

4. In ogni caso non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche della medesima tipologia di cui al comma precedente.

5. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

6. Le cariche di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonché il ruolo di dirigente amministrativo, sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.

7. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università di Pisa.

8. La carica di componente del collegio di disciplina è incompatibile con altre cariche accademiche.

Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. Le riunioni degli organi sono valide se:

- a. tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
- b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/80 soltanto se intervengono alla riunione.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano di ruolo nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso soltanto se intervengono alla riunione.
5. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
7. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.
8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.
9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Articolo 52 - Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
3. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito di ateneo. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 53 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti.
2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione e dai consigli di dipartimento. Il rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al senato accademico.
3. Le modifiche alla tabella di cui all'articolo 55, comma 2, contenente l'elenco dei dipartimenti allegato allo Statuto, conseguono automaticamente alle delibere che dispongono l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti e non necessitano di apposita approvazione da parte degli Organi accademici
4. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989.

Titolo VII – Disposizioni transitorie

Articolo 54 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di cui al comma 1 è abrogato lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1, sono avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, secondo le scadenze definite ai successivi articoli.

Articolo 55 - Attivazione dei nuovi dipartimenti – disattivazione dei dipartimenti e delle facoltà esistenti

1. In fase di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico delibera in merito all'istituzione dei dipartimenti e in particolare delibera in merito:
 - a. all'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari;
 - b. all'inquadramento dei dipartimenti nei sei settori culturali;
 - c. all'afferenza dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione a ciascun dipartimento;
 - d. alle afferenze dei docenti ai singoli dipartimenti.
2. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato al presente statuto.
3. In fase di prima applicazione, i consigli di dipartimento sono costituiti entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto e il direttore di dipartimento è eletto entro i successivi trenta giorni; la loro attivazione è fissata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
4. Alla data di attivazione dei nuovi dipartimenti sono disattivati i dipartimenti e le facoltà in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto e cessano dalla carica i rispettivi direttori e presidi.
5. Il rettore, con proprio provvedimento, su proposta del direttore amministrativo, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto:
 - l'attribuzione ai nuovi dipartimenti delle risorse logistiche e strumentali nonché le altre risorse utilizzate per le attività didattiche e di ricerca in dotazione ai dipartimenti e alle facoltà disattivandi, ivi comprese le risorse finanziarie di rispettiva competenza;
 - le procedure per l'espletamento di tutte le attività finalizzate sia a completare le operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili, sia ad avviare le corrispondenti attività dei nuovi dipartimenti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il direttore amministrativo, con propria disposizione, assegna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto il personale tecnico-amministrativo ai nuovi dipartimenti.
7. Il rettore e il direttore amministrativo, per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, potranno avvalersi di apposite commissioni istruttorie.
8. I centri esistenti fino alla data di entrata in vigore dello statuto permangono in funzione fino a nuova disposizione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Articolo 56 - Scadenze temporali e cessazione di organi

1. Il mandato del rettore in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 ha durata fino al 31 ottobre 2016 e non è rinnovabile.
2. In fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dal presente statuto, il mandato dei componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei direttori di dipartimento,

eletti in vigore del presente statuto, ha durata fino al 31 ottobre dell'anno di scadenza dei rispettivi mandati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del senato accademico. Tale organo entra in carica entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

4. Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del consiglio di amministrazione. Tale organo entra in carica entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto è nominato il direttore generale e sono costituiti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti. Il comitato unico di garanzia, il consiglio degli studenti e il collegio di disciplina sono costituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

6. Il direttore amministrativo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, decadono rispettivamente con la nomina del direttore generale e degli organi di cui ai commi precedenti.

7. I responsabili dei centri di cui all'articolo 39, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di dottorato, i presidenti dei corsi di dottorato, il coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo, il presidente del sistema museale di ateneo nonché i relativi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, completano il mandato fino alla loro naturale scadenza.

8. Ai fini del computo del numero dei mandati per la carica di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione e delle cariche di cui al comma 7, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 57 - Regolamenti

1. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il senato accademico approva il regolamento generale di ateneo e aggiorna, ove necessario, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento didattico di ateneo.

2. Entro un anno dalla data di costituzione del senato accademico sono emanati gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti. Nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti, al fine di consentire la costituzione degli organi nella fase di prima applicazione, il senato accademico in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto delibera in merito alla numerosità delle rappresentanze negli organi, o quant'altro necessario ai fini predetti, qualora non disciplinati dallo statuto stesso.